

Cambio di Residenza

A seguito delle disposizioni dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 (legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012), si forniscono le indicazioni per poter richiedere il "Cambio di Residenza in tempo reale":

1) Le istanze di iscrizione, provenienti da altro Comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune, o di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani), redatte su modulistica ministeriale, debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- Presentazione diretta presso lo sportello:
- Mediante servizio postale (raccomandata), al seguente indirizzo:
COMUNE DI CASATENOVO
Servizi Demografici – P.zza della Repubblica n. 7 - 23880 CASATENOVO
- Per via telematica, all'indirizzo PEC: protocollo.casatenovo@legalmail.it

In questo caso dovrà essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ Sottoscrizione dell'istanza con firma digitale;
- ✓ Trasmissione della dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
- ✓ Acquisizione a mezzo scanner e trasmissione per posta elettronica semplice della dichiarazione, recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità del dichiarante, in corso di validità,

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano gli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., con la conseguente comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed il ripristino della posizione anagrafica precedente.

Entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.

Nelle more, il Comune di nuova iscrizione rilascia solo le certificazioni di residenza e stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate, mentre il Comune di provenienza, invece, sospende immediatamente la certificazione.

Il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, l'esito dei quali, laddove non comunicato, si considera conforme alla situazione esistente alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20, della legge 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

In caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno), od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990.

L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti.

La comunicazione interrompe i termini di richiesta di iscrizione anagrafica, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni, o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente. –

Le istanze, prive di informazioni essenziali, sono irricevibili.